

EMERGENZA COVID 19. NUOVE MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE - DECRETO "RILANCIO ITALIA"

Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

Viene prevista l'estensione a trenta giorni, per un periodo continuativo o frazionato, dello specifico congedo parentale COVID 19, da poter fruire a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020. Ricordiamo che per il suddetto congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Inoltre, con la sostituzione del comma 6 dell'art. 23 del D.L. n. 18/20, viene introdotto il diritto, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, sempre che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i lavoratori beneficiari del congedo COVID 19, in alternativa, è sempre riconosciuta, la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per un limite massimo complessivo di 1.200 euro. Il bonus può essere erogato, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (art. 2, D.L. n. 65/17), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Nel caso in cui il bonus venga fruito per i servizi integrativi per l'infanzia vi è incompatibilità tra la fruizione del bonus in oggetto con la fruizione del bonus asilo nido (art. 1, comma 355, legge 11 n.232/16, come modificato dall'art. 1, comma 343, della L. n. 160/19). Il limite di spesa è incrementato a 1.569 milioni di euro annui per l'anno 2020. Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus baby-sitting viene elevato da 1.000 a 2.000 euro.

Art.75 (Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

Viene prevista la compatibilità dell'assegno ordinario di invalidità con una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/20 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, indennità lavoratori autonomi iscritti alle 3 Gestioni speciali dell'Ago, indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, indennità lavoratori del settore agricolo, indennità lavoratori dello spettacolo e indennità reddito di ultima istanza).

Art.76 (Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

Viene prevista l'estensione da due a quattro mesi della sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (D.L. n. 4/2019), e i relativi termini previsti. La sospensione di quattro mesi è prevista anche per le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL (D.Lgs n. 22/15), per i beneficiari di integrazioni salariali (dagli articoli 8 e 24-bis del D.Lgs n. 148/15), per gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della L., n. 68/99 e per le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della L. n. 56/87.. Sospensione di quattro mesi anche per i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento (art. 20, comma 3, lettera a), del D.Lgs n. 150/15).

Art.78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Incrementato il Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.150 milioni, per il riconoscimento, anche per i mesi di aprile e maggio, dell'indennità di 600 euro per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: \(\) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; \(\) titolari di pensione.

Art.82 (Reddito di emergenza)

Dal mese di maggio 2020, viene introdotto il Reddito di emergenza (Rem), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Le domande per il Rem devono essere presentate all'Inps entro il 30 giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari che al momento della domanda si trovino in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia (verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio); \underline un valore
 del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del
 beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000. Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n.18/20 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20, o di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge in oggetto: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- liberi professionisti titolari di partita iva;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.

Il Rem non è inoltre compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- percettori di reddito di cittadinanza (decreto legge n. 4 del 2019).

Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,0 o fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.

Le richieste di Rem possono essere presentate oltre che presso i Centri di Assistenza Fiscale anche presso gli Istituti di Patronato.

Art. 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID19)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi iscritti alla Gestione separata, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del D.L. n. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20, viene riconosciuta anche per il mese di aprile una indennità pari a 600 euro.

Per il mese di maggio, è riconosciuta una indennità pari a 1000 euro, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, iscritti alla Gestione separata (art.

2, comma 26, L. n. 335/95), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Il beneficiario, deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

Per il mese di maggio 2020, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. n. 335/95), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro viene erogata anche per il mese di aprile.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile.

Inoltre, possono beneficiare della medesima indennità, i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per il mese di maggio, è riconosciuta una indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Agli operai agricoli a tempo determinato, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile con un importo pari a **500 euro**.

Per i mesi di aprile e maggio, viene introdotta una indennità pari a 600 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

I lavoratori individuati dal decreto sono i seguenti:

- lavoratori dipendenti stagionali che appartengono a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
- lavoratori intermittenti, (art. da 13 a 18 D.Lgs n. 81/15), che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D.Lgs n. 114/98), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. n. 335/95), alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti i suddetti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
 81
- titolari di pensione.

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 del 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, hanno diritto, per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, a una indennità di 600 euro. La medesima indennità viene erogata, per i mesi di aprile e maggio, anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non hanno invece diritto all'indennità, i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le sopraindicate indennità non concorrono alla formazione del reddito (ai sensi del D.P.R. n. 917/86) e sono erogate dall'INPS in unica soluzione. Il limite di spesa complessivo previsto è pari a 3.912,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Al suddetti lavoratori, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità verrà integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Le indennità non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.

Viene stabilito inoltre che decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto si decade dalla possibilità di richiedere una delle indennità di cui agli articoli 27,28, 29 30 e 38 previste per il mese di marzo dal D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20.

Art.85 (Indennità per i lavoratori domestici)

Viene riconosciuta un'indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/20, o con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto legge, o con l'indennità di cui all'articolo 84 del decreto in oggetto e non concorre alla formazione del reddito.

Inoltre, l'indennità non spetta ai percettori del reddito di emergenza o ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento è inferiore a quello della indennità in oggetto, al posto del versamento dell'indennità verrà integrato il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

La suddetta indennità non spetta:

- ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020.

Le indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art.92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS COLL)

Viene stabilito che, le indennità NASpI e DIS COLL, la cui fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla L. 27/20, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto in oggetto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art.94 (Promozione del lavoro agricolo) Viene introdotta la possibilità, per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dall'obbligo di comunicazione, con riferimento ai

redditi percepiti per effetto dei suddetti contratti (art.3, comma 8, del D.L. n. 4/19, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/19).

Art.98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

Viene prevista per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, (art. 67, 10 comma 1, lettera m), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), già attivi alla data del 23 febbraio 2020. L'indennità in oggetto non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/20, così come prorogate e integrate dal decreto in oggetto.

Le domande e l'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle altre prestazioni devono essere presentate, dagli stessi richiedenti, alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.